

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Sui lavori della Commissione	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

C. 4248 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari dell'Accordo, tenuto conto del fatto che l'onere complessivo è configurato come limite di spesa dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, non ritiene vi siano rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che, se-

condo quanto indicato dalla relazione tecnica, costituiscano riferimenti inderogabili le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, ivi compreso il numero dei funzionari da inviare in missione. Per quanto concerne l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Segnala che la copertura finanziaria prevista presuppone che la prima riunione in Qatar della Commissione mista di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cooperazione in esame abbia luogo nell'anno 2013, come indicato dalla relazione tecnica allegata all'Atto Senato 2517.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, prescindendo da ogni valutazione sull'opportunità politica della stipula di accordi di tale genere, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4248 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007;

nel presupposto che la prima riunione in Qatar della Commissione mista, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, si tenga nell'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

C. 4249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Beirut il 22 novembre 2000 e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Rileva che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770), presentate nell'anno 2009, riferite al periodo d'imposta 2008. Con riferimento all'articolo 7 della Convenzione, in materia di utili d'impresa, pur non disponendo di elementi puntuali per valutare la prudenzialità dell'ipotesi adottata dalla relazione tecnica, fa presente di non avere osservazioni da formulare in considerazione dell'esiguità della perdita di gettito stimata a legislazione vigente. Ritiene che l'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, non presente profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della prudenzialità dell'ipotesi di calcolo utilizzata dalla relazione tecnica, che quantifica la perdita di gettito esclusivamente sulla base dell'applicazione dell'aliquota più bassa, pari al 5 per cento, mentre la disposizione prevede alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 15 per cento. Non ha osservazioni

da formulare con riferimento all'articolo 13 della Convenzione, in materia di utili di capitale, tenuto conto della prudenzialità dell'ipotesi adottata ai fini della stima riportata nella relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 14 della Convenzione, in materia di professioni indipendenti, ritiene opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione. Con riferimento all'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi e gettoni di presenza, alla luce degli elementi forniti dal Governo al Senato, fa presente che andrebbe chiarito se possa rispondere a criteri di maggiore prudenzialità l'eventuale applicazione di un coefficiente di rivalutazione della perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica, per compensare il mancato aggiornamento della base dati di riferimento. Ritiene che l'articolo 17 della Convenzione, in materia di artisti e sportivi, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, alla luce del chiarimento fornito al Senato. Con riferimento all'articolo 22 della Convenzione, concernente altri redditi, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali emerge che la relazione tecnica opera, per ragioni di prudenzialità, una rivalutazione della perdita di gettito stimabile a legislazione vigente. Ritiene, peraltro, opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi sottostanti tale stima, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame al Senato. Per quanto riguarda l'articolo 30 della Convenzione, in materia di applicazione della Convenzione, alla luce dei presumibili tempi di conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento, evidenzia l'esigenza di un aggiornamento della decorrenza degli effetti di perdita di gettito. Rileva come detti effetti, infatti, in caso di definitiva approvazione del provvedimento entro il 2011, dovrebbero decorrere dal 2012. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento, infine, all'articolo 3, commi 1

e 2 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore, relativamente all'articolo 14, osserva come la stima percentuale indicata del 50 per cento, riconducibile alla quota dei redditi prodotti senza l'ausilio di base fissa in Italia, risponda a criteri ampiamente prudenziali, anche in considerazione dei modesti importi dei flussi reddituali di cui si tratta. Circa l'articolo 16 osserva come la stima prodotta sia conseguenza dell'assenza di recenti informazioni attendibili nel valutare gli effetti di gettito relativi a tali redditi. Rileva che sono stati quindi utilizzati gli ultimi dati disponibili su compensi percepiti da amministratori residenti in Libano, desumibili dal Modello 770, quadro SC. Considerata l'entità degli importi e la mancanza di informazioni circa l'eventuale persistenza di flussi della stessa natura o della loro eventuale evoluzione, evidenzia che si è ritenuto, nel tentativo di preservare i criteri di prudenzialità che ispirano la stima, confermare ragionevolmente l'ultimo dato oggettivamente osservabile. Con riferimento all'articolo 30 della Convenzione, esclude che dall'approvazione del disegno di legge di ratifica nell'esercizio 2011 possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4249 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e

per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha fatto presente di non disporre dei chiarimenti richiesti con riferimento agli altri progetti di legge all'ordine del giorno della Commissione. Avverte, pertanto, che essi non saranno trattati nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442.*

*Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.*

*Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Nuovo testo C. 4019 e abb.*

*Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.*